

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO, IL COMUNE DI TORINO E LA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS GESTORE DEL PRESIDIO SOCIO-SANITARIO ACCREDITATO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI RSA CARLO ALBERTO**

**ASL CITTA' DI TORINO CIG Z893911066**

**COMUNE DI TORINO CIG Z0C399F998**

**TRA**

**l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino** con sede legale in Via San Secondo 29, Torino, codice fiscale n. 11632570013, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Picco, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'ASL

**il Comune di Torino**, cod. fiscale n. 00514490010, rappresentato dal Direttore della Direzione Servizi Sociali, dott.ssa Monica Lo Cascio, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede di via C. I. Giulio 22, Torino.

**E**

**La Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus** con sede legale in Pinerolo (TO), Viale Savorgnan d'Osoppo n. 17 – Codice Fiscale e P.IVA 03890320017 legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Marina Quadro, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale sopraindicata, quale soggetto gestore del presidio socio sanitario RSA Carlo Alberto con sede in Torino, Corso Casale n. 56.

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 25-12129 del 14.9.2009 e smi , sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- con D.G.R. 45-4248 del 30.07.2012 viene revisionato il modello di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e rimodulati i livelli di intensità assistenziale nell'ambito di sei fasce assistenziali;
- il Presidio socio sanitario RSA Carlo Alberto, con sede in Torino, Corso Casale n. 56, sulla base dei provvedimenti n. 1265/G1.00/2017 del 29/09/2017, n. 876 del 13/08/2019 dell'ASL Città di Torino, n. 3921 del 29/09/2017 e n. 1969 del 24/06/2020 del Comune di Torino è autorizzato al funzionamento ed accreditato per n. 169 posti letto RSA per anziani non autosufficienti;
- l'ASL Città di Torino intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- il Comune di Torino intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto.

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Premessa**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 25-12129 del 14 settembre 2009, così come modificata dalle D.D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, DGR 85-6287 del 2 agosto 2013 e dalla D.G.R. 21-3331 del 23 maggio 2016 e s.m.i., della D.G.R. n. 24-3692 del 06/08/2021 e s.m.i., della D.G.R. n. 10-4727 del 04/03/2022 e s.m.i., della D.G.R. n.1-5265 del 28/06/2022 modificata parzialmente dalla D.G.R. n. 10-5445 del 29/07/2022, della DGR n. 1-5575 del 07/09/2022 e smi; ;

2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 1 bis**

Il Gestore del presidio si impegna a fornire all'ASL i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale.

#### **Art. 2 - Oggetto**

1. L'ASL Città di Torino e il Comune di Torino si avvalgono del presidio socio sanitario RSA Carlo Alberto con sede in Torino, Corso Casale n. 56, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio - sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti per le seguenti tipologie di intensità assistenziale:

- Bassa
- Medio Bassa

- Media
- Medio Alta
- Alta
- Alta Livello Incrementato

2. Il Gestore del presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale di riferimento e dal modello organizzativo gestionale.

3. Il Gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Gestore del presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Gestore del presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Gestore del presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo e s'impegna altresì a comunicare tempestivamente (comunque non oltre tre giorni) all'ASL e al Comune di Torino ogni eventuale successiva variazione.

4. Il Gestore del presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla D.G.R. n. 35-9199 del 14 luglio 2008, così come modificata dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i., al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

Nei presidi con posti letto adibiti alle fasce "Medio Alta", "Alta", e "Alta Livello incrementato" deve essere previsto un centro di responsabilità, affidato ad un medico preferibilmente specialista in geriatria e/o medicina interna e/o in organizzazione e igiene dei servizi sanitari, come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012, che si occupi del coordinamento delle attività sanitarie ed assicuri il raccordo e l'armonizzazione degli interventi sanitari agevolandone l'integrazione.

5. L'ASL ed il Comune di Torino possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a

garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita un'adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL ed il Comune di Torino possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze alle prescrizioni impartite dai soggetti preposti all'attività di vigilanza o in caso di omissioni o carenze tecniche, strutturali, igieniche, organizzative, gestionali o a seguito di accertamenti pregiudizievoli alla tutela psicofisica delle persone ospitate nel presidio od ancora alla sicurezza delle persone ospitate e del personale operante, l'ASL ed il Comune di Torino, sentita la Commissione di Vigilanza possono sospendere il contratto ed avviare la procedura per la risoluzione anticipata del medesimo, dandone contestuale notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi e al Comune in cui ha sede il Presidio.

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le AA.SS.LL. piemontesi e al Comune di Torino.

**Art. 4 - Procedure d'accoglienza**

1. Il Gestore del presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni utente inserito il Piano di Assistenza Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente unità valutativa, ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

**Art. 5 - Sistema tariffario, pagamenti e tracciabilità.**

1. Per le strutture RSA per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i., la tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune è determinata dal Piano Tariffario regionale in vigore, in relazione alla fascia assistenziale e con suddivisione della compartecipazione al costo nella misura ivi stabilita.

L'aggiornamento periodico delle tariffe per le strutture RSA per anziani non autosufficienti di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i. è definito dalla Regione Piemonte con cadenza di norma biennale.

Il Piano Tariffario di cui alla D.G.R. 85-6287 del 02/08/2013 è stato rideterminato con D.G.R. 24-3692 del 06/08/2021 con incremento del 1,3% solo sulla quota a carico del SSR.; la DGR n. 1-5575 del 07/09/2022 ha ulteriormente rideterminato le tariffe come da prospetto seguente.

Le eventuali modifiche del Piano Tariffario e/o della ripartizione percentuale della spesa tra quota sanitaria e quota socio assistenziale troveranno immediata applicazione, senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

## 2. - Livelli assistenziali

livello di intensità	tariffa giornaliera DGR 85/2013	quota SSR	quota utente/comune	quota SSR DGR 85/2013	quota SSR DGR 24/2021 (1,3%)	quota utente/comune post DGR 24/2021	tariffa giornaliera totale post DGR 24/2021	quota SSR incrementata del 3,8% dal 1/01/2022	quota utente/comune incrementata del 5,1% dalla data di pubblicazione presente DGR 1-5575 per utenti che non hanno integrazione retta da comuni/EEG	quota utente/comune incrementata del 3,8% dalla data di pubblicazione presente DGR 1-5575 e fino al 31/12/2022 per utenti che hanno integrazione retta da comuni/EEG	tariffa giornaliera totale dal 1/01/2023	quota SSR dal 1/01/2023	quota utente/comune dal 1/01/2023
Alta incrementata	€ 104,44	50,00%	50,00%	€ 52,22	€ 52,90	€ 52,22	€ 105,12	€ 54,91	€ 54,91	€ 54,20	€ 109,82	€ 54,91	€ 54,91
Alta	€ 95,73	50,00%	50,00%	€ 47,87	€ 48,49	€ 47,87	€ 96,35	€ 50,33	€ 50,33	€ 49,68	€ 100,66	€ 50,33	€ 50,33
Medio alta	€ 88,00	50,00%	50,00%	€ 44,00	€ 44,57	€ 44,00	€ 88,57	€ 46,27	€ 46,27	€ 45,67	€ 92,54	€ 46,27	€ 46,27
Media	€ 77,36	50,00%	50,00%	€ 38,68	€ 39,18	€ 38,68	€ 77,86	€ 40,67	€ 40,67	€ 40,15	€ 81,34	€ 40,67	€ 40,67
Medio bassa	€ 73,00	50,00%	50,00%	€ 36,50	€ 36,97	€ 36,50	€ 73,47	€ 38,38	€ 38,38	€ 37,89	€ 76,76	€ 38,38	€ 38,38
Bassa	€ 71,56	50,00%	50,00%	€ 35,78	€ 36,25	€ 35,78	€ 72,03	€ 37,62	€ 37,62	€ 37,14	€ 75,24	€ 37,62	€ 37,62
C.D.I. / C.D.I.A.	€ 46,00	50,00%	50,00%	€ 23,00	€ 23,30	€ 23,00	€ 46,30	€ 24,18	€ 24,18	€ 23,87	€ 48,36	€ 24,18	€ 24,18
C.D.A.A. /C.D.A.I.	€ 70,00	50,00%	50,00%	€ 35,00	€ 35,46	€ 35,00	€ 70,46	€ 36,80	€ 36,80	€ 36,33	€ 73,60	€ 36,80	€ 36,80

Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e semiresidenziali pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento, il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa dell'A.S.L., alla Commissione di Vigilanza e al Soggetto Gestore al fine di rendere edotto

l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

Il costo dei servizi aggiuntivi, di cui al punto 7 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 45-4248/2012 e s.m.i. ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'ASL di competenza territoriale e si può applicare ai soli utenti senza integrazione dell'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali; dovrà inoltre, essere mensilmente fatturato con indicazione analitica.

I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 e s.m.i. per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.

Il Gestore del presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 e s.m.i, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n° 25-12129/2009 e s.m.i dianzi richiamata.

Eventuali incrementi tariffari per particolari tipologie di utenza, non riconducibili alle fasce assistenziali di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto

individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti qualora l'utente provenga da un comune ubicato al di fuori dall'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.

Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n° 25-12129/2009 e s.m.i, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti. In particolare, per i posti di cui al presente contratto, l'inserimento dell'utente avviene - nel rispetto di scelta dell'utente stesso circa il presidio - dall'ASL e dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali. Quanto sopra non si applica in presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il Gestore del presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile -amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L. e, nei casi necessari, dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e le stesse verranno liquidate, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stesse. Le parti concordano ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 231 del 9.10.2002 e s.m.i, che, in caso di applicazione di interessi moratori - dovuti ai sensi della

normativa vigente - il saggio degli interessi è determinato, ai sensi degli artt.1224 e 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL (e, nei casi previsti, del Comune di Torino) di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

La struttura adotta il regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente, compresi i casi di utenti con retta integrata dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Al fine di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge 136 del 31 agosto 2010 e s.m.i., l'A.S.L. e il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali effettueranno i pagamenti relativi al presente contratto sui conti correnti, accesi presso banche/società dedicati, anche in via non esclusiva, dal soggetto gestore del presidio socio sanitario RSA per i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto, indicati nella comunicazione a firma del Legale Rappresentante del soggetto gestore del presidio socio sanitario RSA da inviare annualmente all'A.S.L. ed al Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, indicando:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati al presente contratto

- le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, o l'indicazione di un documento equipollente in caso di persone fisiche straniere
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi

**Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

1. Il Gestore del presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del Comune di Torino circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

1bis. Il Gestore del presidio si impegna a fornire alle AA.SS.LL. di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e al Comune di Torino e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale.

L' ASL ed il Comune di Torino, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella

struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Gestore del presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I..

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL ed il Comune di Torino, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e, qualora nominato, del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Gestore del presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. competente ed al Comune di Torino e, più in particolare, a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'A.S.L. e, per i casi previsti, del Comune di Torino; la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al Comune di Torino.

5. In applicazione di quanto previsto dalla DGR n. 45-4248 del 30 luglio 2012 allegato 1 punto 5.5 "Altre Attività" le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche, qualora non erogabili direttamente nell'ambito della struttura residenziale, sono garantite dall'ASL per gli utenti in convenzione con integrazione tariffaria da parte del Comune di Torino; coloro che non fruiscono di detta integrazione tariffaria provvedono in proprio al pagamento del costo del trasferimento.

Secondo quanto previsto dalla DGR 85-6287 del 2 agosto 2013 il trasporto per rientro da ricovero ospedaliero è a carico della struttura in quanto ricompreso nella tariffa giornaliera.

6. L'assistenza protesica, integrativa e i farmaci sono garantiti in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012 e s.m.i..

7. Il regolamento delle singole strutture definisce per ogni specifica tipologia di utenza la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento, nel caso di decesso dell'ospite, definisce altresì la percentuale della retta giornaliera di presenza in struttura, da pagarsi a carico dei parenti, per un periodo massimo di due giorni successivi al decesso.

#### **Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

2. A tal fine il Gestore del presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.

3. L'ASL ed il Comune di Torino s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al punto 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

2. L'A.S.L. ed il Comune di Torino, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL ed il Comune di Torino, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti

dell'Autorità Giudiziaria – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi inserimenti, per il periodo ritenuto necessario.

4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

**Art. 9 - Controversie e clausola di manleva**

1. Le controversie di natura patrimoniale potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti, ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

2. Gli arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'ASL di concerto con il Comune di Torino; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del C.P.C.

4. Il Gestore del presidio assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare gli enti che disporranno inserimenti in virtù del presente contratto da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questi, avanzate a causa di fatti, omissioni od eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

5. A tal fine il Gestore del presidio è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) a tutela dei pazienti e del personale.

**Art. 10 - Durata**

1. Il presente contratto avrà validità dal 01/01/2023 al 31/12/2025 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. Il presente contratto s'intende esteso anche agli ulteriori posti letto, attualmente nella potenzialità del Presidio, a partire dalla data del loro accreditamento.
3. Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti in forma digitale nonché trasmesso alla Direzione Programmazione Sanitaria e alla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte
4. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
5. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 2 – lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
6. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa dell'esito positivo dei controlli previsti dalla legge per la verifica del possesso in capo al Gestore dei requisiti prescritti.

**Art. 11 - Spese di contratto**

Il presente contratto è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata; ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, se l'Ente gestore è un ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, si applica l'art. 82, co. 1 e 5, stesso Decreto; diversamente, si applica l'eventuale altra disciplina

dell'imposta di bollo specificamente stabilita per la tipologia giuridica cui appartiene l'ente gestore e, in suo difetto, la disciplina generale di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo. In caso di applicazione dell'imposta di bollo, in forma materiale ovvero virtuale, l'Ente gestore accetta espressamente e dichiara di farsene integralmente carico, mantenendo, per l'effetto, indenni dal corrispondente onere la Città e l'ASL..

Il presente contratto è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii., recante testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, a cura della Parte utente e ricorrendo le condizioni indicate all'art. 5, co. 2, stesso Decreto.

#### **Art.12 – Anticorruzione**

Il Gestore del presidio dichiara di aver preso visione dei piani anticorruzione rispettivamente pubblicati dall'ASL Città di Torino e Comune di Torino sui propri siti istituzionali, nell'area Amministrazione Trasparente.

#### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali saranno trattati secondo i principi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Le parti del presente contratto, determinando autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento, si configurano quali Titolari autonomi sussistendo fra esse un trasferimento di dati in adempimento a specifici obblighi di legge.

Luogo e data

**per l'A.S.L. Città di Torino**

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Picco

**per il Comune di Torino**

il Direttore della Direzione Servizi Sociali

Dott.ssa Monica Lo Cascio

**per il Presidio**

il Legale Rappresentante

Dott.ssa Marina Quadro

Imposta di bollo assolta in modo virtuale-autorizzazione dell'agenzia delle entrate ufficio territoriale di  
Torino 2 n. 13927 del 06/02/2017, Provvedimento B.V. n. 151 ovvero esente da imposta di bollo per  
contratti stipulati con Enti del Terzo settore (ex art. 82commi 1-5 D.Lgs 117/2017)

La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

1A-75-0A-66-72-24-F6-02-34-1E-BE-F4-4B-31-EC-00-C2-59-6B-DB

CAdES 1 di 3 del 04/04/2023 15:00:57

Soggetto: MONICA LO CASCIO LCSMNC63L49L219H

Validità certificato dal 05/10/2022 09:33:29 al 05/10/2024 09:33:29

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 12D4 E1BF 2B0



CAdES 2 di 3 del 04/04/2023 10:38:31

Soggetto: Carlo Picco PCCCRL60E17L013P

Validità certificato dal 28/12/2022 12:18:43 al 28/12/2025 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT con S.N. 00E1 6942



CAdES 3 di 3 del 30/03/2023 12:50:10

Soggetto: Quadro Marina QDRMRN61E49G674H

Validità certificato dal 22/02/2022 02:00:00 al 22/02/2025 01:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 64BD 3184 3606 709C BE4D F



# Stampa totali analitica

COOPERATIVA QUADRIFOGLIO S.C. - ONLUS

## Stampa totali di analitica per Centro di Costo/Ricavo e Conto

Esercizio 2024      Periodo      0

Data operazione dal 01-01-2024      al 31-12-2024

Fino a data registrazione 28-02-2025

☒ Per competenza      ☒ Escludi registrazioni di assestamento

☐ Competenza solo per movimenti manuali

☒ Movimenti da primanota      ☐ Movimenti manuali      ☐ Ribattamenti      ☐ Trasferimenti

Filtra su Codice interno      Raggruppa su Codice interno

Tipo sottoconto Cliente

Tipo gestione Tutti i movimenti

☒ Consuntivi      ☐ Previsionali      ☐ Impegno

Ripartizione Tutti

☐ Escludi storni ribattamento costi

Status movimenti Confermati

☒ Solo movimenti del periodo



Da C.d.C. 1001000661

RSA CARLO ALBERTO

a C.d.C. 1001000661

RSA CARLO ALBERTO

Tipologia attività -



Centro di costo 1001000661

RSA CARLO ALBERTO

Business unit 001	Default		Dare	Avere	Saldo
Conto R010104001		C.D.R. ASS. ALLA PERSONA		3.035,12	
Conto R010104003		C.D.R. SERVIZI AUSILIARI/ALBERGHIERI		40.235,41	
Conto R010104004		C.D.R. GLOBALI RETTE	2.873,89		
Conto R010107010		PASTI OSPITI ESTERNI	128.973,53	4.987.512,09	
Conto R010202013		SOPRAVVENIENZE ATTIVE	10,00	1.791,75	
Conto R010202015		RIMBORSO COSTI		2.175,95	
				46.326,04	

Saldo finale B.U. Default	131.857,42	5.081.076,36	-4.949.218,94
Saldo finale C.d.C./R. RSA CARLO ALBERTO	131.857,42	5.081.076,36	-4.949.218,94
Saldo generale	131.857,42	5.081.076,36	-4.949.218,94

